

57667

Ordinanza - Parte 1 - Anno 2010

Provincia Autonoma di Trento

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

del 29 luglio 2010, n. 208190/D329

Misure sulla circolazione dei cani sul territorio provinciale al fine di prevenire la diffusione della rabbia**Il Presidente**

Trento, 29 luglio 2010

Prot. n. 208190/D329

- visto il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige", ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;
- visto l'articolo 52, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica secondo il quale il Presidente della Provincia adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più comuni;
- vista l'Ordinanza Ministeriale contingibile e urgente del 26 novembre 2009 recante misure per prevenire la diffusione della rabbia nelle Regioni del nord-est italiano;
- vista la precedente Ordinanza datata 11 dicembre 2009, prot. n. 133877/D329;
- vista la precedente Ordinanza datata 09 febbraio 2010, prot. n.28494/D329 recante misure sulla circolazione dei cani sul territorio provinciale;
- visto il verbale della riunione del 05 luglio 2010 dell'Unità di Crisi Centrale di cui al decreto ministeriale del 7 marzo 2008, trasmesso con nota del Ministero della Salute DGSA 001 I91-P- 27/01/2010 che, fra l'altro, ha deciso di eliminare l'obbligo di condurre al guinzaglio i cani nelle zone silvo-agropastorali dei territori a rischio;
- su proposta della Dirigente Generale del Dipartimento Politiche sanitarie;

ORDINA

- 1) è consentita la circolazione dei cani su tutto il territorio provinciale a condizione che detti animali siano stati sottoposti a vaccinazione antirabbica da almeno 21 giorni con esclusione del periodo di 15 giorni successivi alla distribuzione delle esche sul territorio provinciale;
- 2) l'Azienda provinciale per i servizi sanitari provvederà a comunicare in modo efficace alla popolazione della provincia di Trento il periodo di divieto di circolazione dei cani per distribuzione esche vaccinali;
- 3) nei Comuni nei quali sono constatati casi di rabbia e trova applicazione l'articolo 90 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n.320/1954 la circolazione dei cani è consentita solo se sottoposti a vaccinazione antirabbica da almeno 21 giorni e tenuti al guinzaglio sotto stretta sorveglianza.

È revocata l'Ordinanza datata 09 febbraio 2010, prot. n.28494/D329 ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare il contenuto del presente provvedimento e farlo osservare.

LORENZO DELLAI